

Comune di Roccafranca

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 14 del 30/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **21:00**, in videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri in sessione **Ordinaria**, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Qualifica	Nome	Presente
1	FRANZELLI MARCO	X
2	TOMASONI MORRIS	X
3	COSTA MARCELLA	X
4	CONTI FERDINANDA	X
5	FLORIDIA SANTA	X
6	COCCAGLIO CAPUZZI ASYA	X
7	ALEMANNI LORIS	
8	METELLI GIANLUIGI	X
9	FRANZELLI ANGELO	X
10	GARDA MARIA ANTONIETTA	
11	VALTULINI EMILIANO	
12	SIGNORINI OTTORINO	X
13	PANERONI GIOVANNI	

PRESENTI: 9 ASSENTI: 0 ASSENTI GIUSTIFICATI: 4

Assiste Il Segretario Comunale Siciliano dott. Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti Il Sindaco Geom. Franzelli Marco, assume la presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento il Sindaco Marco Franzelli che cede la parola al Vicesindaco e Assessore al Bilancio Morris Tomasoni il quale descrive dettagliatamente le nuove aliquote IMU per l'anno 2020, necessarie a seguito di istituzione della "nuova" IMU come previsto dall'art.1 della L 160/2019 (Legge di Bilancio 2019);

Il Vicesindaco e Assessore Morris Tomasoni spiega come le aliquote in approvazione comportino delle variazioni minime rispetto alle disposizioni precedenti. Inoltre, prosegue, per quanto riguarda gli immobili classificati nel gruppo catastale "D", una quota parte può essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi, mentre per quanto riguarda i terreni agricoli, l'imposta viene calcolata sul reddito dominicale dei terreni che ha valori irrisori;

Successivamente, in assenza di ulteriori interventi;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale (comma 767 della Legge 160/2019), entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO DI IMMOBILE
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

TENUTO conto altresì delle modifiche normative intervenute con la Legge n. 160 del 27/12/2019, è necessario approvare le nuove aliquote relative alla “nuova IMU”;

RITENUTO pertanto opportuno approvare le aliquote relative alla “nuova IMU” per l’anno 2020 come di seguito riportato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria (altri immobili)	9,7 per mille
Abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1,A8 e A9 unitamente alle relative pertinenze	4 per mille
Alloggi diversi dall’abitazione principale, iscritti o iscrivibili nel catasto urbano nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 e relative pertinenze. Per pertinenza si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo	9,7 per mille
Immobili classificati nel gruppo catastale “D”	10 per mille
Terreni agricoli	9,7 per mille
Aree fabbricabili	9,2 per mille
Beni merce	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento comunale si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai Responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi Rag. Marina Ghizzini ai sensi dell'art.49 del TUEL;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n.8 , contrari n. 0, astenuti n.1 (Cons. di Minoranza Ottorino Signorini), espressi nelle forme di legge dal Sindaco e da n.8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2020.

2- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020.

3- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria (altri immobili)	9,7 per mille
Abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1,A8 e A9 unitamente alle relative pertinenze	4 per mille
Alloggi diversi dall'abitazione principale, iscritti o iscrivibili nel catasto urbano nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 e relative pertinenze. Per pertinenza si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo	9,7 per mille
Immobili classificati nel gruppo catastale “D”	10 per mille
Terreni agricoli	9,7 per mille
Aree fabbricabili	9,2 per mille
Beni merce	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

4- di dare atto che, ai sensi dell'art.1, comma 767, della legge n.160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia delle Finanze e, che ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

5- di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

6- di dare altresì atto, che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 15/2005 recante le nuove norme sul procedimento amministrativo - qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente, con voti favorevoli n.8 , contrari n. 0, astenuti n.1 (Cons. di Minoranza Ottorino Signorini), espressi nelle forme di legge dal Sindaco e da n.8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 IV comma del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale è stato esteso dal Segretario Comunale e dallo stesso viene sottoscritto insieme al Presidente.

IL SINDACO
F.to Geom. Franzelli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Siciliano dott. Domenico

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione:

[X] ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addi, 28/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Siciliano dott. Domenico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Siciliano dott. Domenico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO, AD USO AMMINISTRATIVO.

Roccafranca, 16-09-2020



IL RESPONSABILE DELL' AREA
FINANZIARIA
rag. Marina Ghizzini

M. Ghizzini